Allegato A

AIUTO COMUNITARIO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AVICOLE PER DANNI INDIRETTI SUBITI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI NEL PERIODO 23 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021

MANUALE PROCEDURALE PER LA PRESENTAZIONE, L'ISTRUTTORIA E LA LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO

INDICE

1. INTRODUZIONE 3
2. FONTI NORMATIVE 3
2.1 COMUNITARIE 3
2.2 NAZIONALI 4
3. SOGGETTI COINVOLTI E FLUSSO OPERATIVO 5
4. ENTITÁ DELL'INDENNIZZO 6
5. SOGGETTI BENEFICIARI 7
6. OGGETTO DELL'INDENNIZZO 7
7. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 9
7.1 INTERVENTI AMMESSI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 11
8. FASCICOLO DELLA DOMANDA 12
9. REQUISITI DI ACCESSO 13
10. RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO 13
11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 14
11.1 CALCOLO DEI GIORNI DI FERMO OBBLIGATORIO 15
11.2 CALCOLO DEI CAPI AMMISSIBILI E DELLA DURATA DEI CICLI 16
12. CONTROLLI IN LOCO 16
12.1 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 17
12.2 CHIUSURA ISTRUTTORIE E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE 17
13. COMUNICAZIONI DEI DATI ALL'AGEA COORDINAMENTO, CONTROLLI NAZIONALI E LIQUIDAZIONE 18
13.1 COMUNICAZIONE PER I CONTROLLI NAZIONALI 18
13.2 COMUNICAZIONE PER VERIFICA RISPETTO MASSIMALE NAZIONALE E LIQUIDAZIONE 18
ALLEGATO A1 - DICHIARAZIONE DI SOCCIDA 20
ALLEGATO A2 - VERBALE ISTRUTTORIA 21
ALLEGATO A3 - VERBALE CONTROLLO IN LOCO 25

1. INTRODUZIONE

Con Decreto Ministeriale prot. n. 278458 del 30/05/2023, sono state disposte le modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 20 aprile 2023, al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere di 294 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5, rilevati e notificati, per i quali sono stati applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria, tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra U.E. ed Italia, ammonta ad € 54.459.144,00 ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento. Le risorse di cofinanziamento pari ad € 27.229.572,00 sono state richieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), con nota n. 258243 del 18/05/2023 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Dopo il sostegno nazionale alle imprese avicole che abbiano subito danni derivanti dall'influenza aviaria nel periodo 23/10/2021 - 31/12/2001, il Reg. (UE) n. 2023/834 dispone anche il sostegno comunitario definendo gli importi del sostegno per gli interventi previsti.

Con la Circolare di AGEA n. 41935 del 01/06/2023 sono state definite in maniera più dettagliata le modalità di presentazione delle domande con l'indicazione dei documenti da allegare alla domanda atti a comprovare il danno per il quale viene richiesto l'indennizzo.

Il presente Manuale definisce i criteri generali che devono essere seguiti nell'iter di presentazione e prima istruttoria delle domande di sostegno, in applicazione delle norme comunitarie, nazionali richiamate al successivo paragrafo.

2. FONTI NORMATIVE

2.1 COMUNITARIE

- Regolamento (CE) n. 617/2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (in riferimento all'impossibilità di cumulo con eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti per i medesimi animali);
- Regolamento (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione

(CE) n. 1857/2006 (in riferimento all'impossibilità di cumulo per le aziende di produzione primaria);

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c);
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguardale norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- Regolamento (Ue) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;
- Decisioni di esecuzione (UE) 2021/1872, (UE) 2021/1908, (UE) 2021/1982, (UE) 2021/2100, (UE) 2021/2186 e (UE) 2021/2310 della Commissione per l'adozione di misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

2.2 NAZIONALI

- decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE e il relativo allegato A che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
- nota del Ministero della salute prot. n. 23818 del 15 ottobre 2021 "focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Europa e circolazione di virus HPAI in Russia e Mongolia nelle aree di migrazione degli uccelli acquatici selvatici verso i siti di svernamento europei; focolaio di influenza aviaria H5N1 a bassa patogenicità (LPAI) in provincia di Ferrara. Indicazioni operative per l'attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale";
- nota del Ministero della salute prot. n. 24347 del 22 ottobre 2021 "focolaio di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in Provincia di Verona. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale";
- nota del Ministero della salute prot.n. 27237 del 22 novembre 2021 "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Istituzione ZUR";
- nota del Ministero della salute prot. n. 29811 del 18 dicembre 2021 e relativo allegato 2 avente come oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Ampliamento ZUR";

- legge n. 183/1987 per l'assegnazione delle risorse a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
- Decreto Ministeriale 278458 del 30/05/2023 "Modalità di attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 della Commissione, del 18 aprile 2023, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.";
- circolare AGEA Area coordinamento n. 41935 del 01/06/2023 "Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione ue n. 2023/834 del 18 aprile 2023 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.".

Per la disciplina della materia in questione, inoltre, sono fatte salve:

- le disposizioni nazionali che annualmente recepiscono le disposizioni comunitarie;
- le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale.

3. SOGGETTI COINVOLTI E FLUSSO OPERATIVO

La gestione della domanda di sostegno per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

⇨ Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie;

⇨ Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di organismo di coordinamento;

⇨ Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), in qualità di organismo pagatore.

Nella seguente tabella viene descritto il flusso operativo generale per la gestione dell'indennizzo per danni da influenza aviaria. Per ogni attività è identificato il soggetto direttamente responsabile (**R**) dell'esecuzione e il soggetto collaboratore (**C**) alla realizzazione della fase. Per il regime di aiuti in questione i soggetti coinvolti sono: AVEPA e AGEA Coordinamento.

Fasi	**Descrizione delle fasi**	**Soggetto responsabile**			**Tempi di realizzazione/termini**
		AVEPA		***AGEA***	
Procedure di settore e messa a disposizione moduli informatici per presentazione e istruttoria delle domande di sostegno	Stesura e approvazione Manuale e modulistica; predisposizione dei modelli di comunicazione e di domanda, sviluppo e messa in produzione dei moduli informatici per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno	**R**	**ATCI**	**C**	
Presentazione domanda di sostegno	Presentazione domanda di sostegno da parte dei richiedenti (circ. Agea 41935 del 01/06/2023)				30/06/2023

Ricevibilità e avvio del procedimento	Controlli dei requisiti di ricevibilità delle domande e avvio del procedimento	**R**	**SUA**		entro 10 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Comunicazione dati riepilogativi	Trasmissione dati all'AGEA Coordinamento di riepilogo n. richiedenti, importo richiesto (Allegato 1, circ. Agea 41935 del 01/06/2023)	**R**	**ATCI**		14/07/2023
Istruttoria domanda	Controlli amministrativi sulle domande	**R**	**SUA**		15/09/2023
Rischio di sovrapposizione di contributo o doppio vantaggio	Verifica del rischio di sovrapposizione e di doppio vantaggio con indennizzi assicurativi e/o indennizzi sotto forma di aiuto di stato da enti pubblici			**R**	
Comunicazione del dato quantitativo ammissibile all'aiuto	Trasmissione all'AGEA Coordinamento dei dati quantitativi ammissibili all'aiuto distinti per categoria (Allegato 2, circ. Agea 41935 del 01/06/2023)	**R**	**ATCI**		15/09/2023
Verifica dei dati quantitativi ammissibili all'aiuto	In applicazione del DM 278458 del 30/05/2023 e della circ. Agea 41935 del 01/06/2023) verifica del rispetto dell'importo massimo del sostegno stabilito a livello nazionale			**R**	
Predisposizione delle proposte di autorizzazione	Autorizzazione al pagamento degli elenchi di liquidazione	**R**	**SUA**		20/09/2023*
Predisposizione dei pagamenti	Erogazione del sostegno	**R**	**AAC**		30/09/2023*

*le tempistiche potranno subire variazioni dipendenti dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA

4. ENTITÁ DELL'INDENNIZZO

A norma dell'articolo 1 del DM n. 278458 del 30/05/2023, il sostegno è determinato nel rispetto dell'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 che prevede il cofinanziamento al 50% dei danni indiretti verificatesi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021.

Agli importi unitari dei sostegni elencati all'articolo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 si somma il cofinanziamento della quota nazionale, di pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.

Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate e quelli eventualmente percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensità di aiuto prevista. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorità competente.

Ai fini del rispetto del livello massimo di contribuzione finanziaria dell'Unione, fissato a 27.229.572 euro, si tiene conto degli importi unitari e delle quantità, distinte per ciascuna delle fattispecie di danno, elencate all'articolo 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 2023/834, fatta salva la possibilità di usufruire della flessibilità prevista all'articolo 3, comma 2 del medesimo regolamento.

I beneficiari che abbiano già ricevuto un indennizzo come Aiuto di Stato, per i medesimi animali o prodotti, possono presentare una domanda di aiuto ai sensi del Reg. UE n. 2023/834, fermo restando che gli importi erogabili a ciascun beneficiario, saranno eventualmente detratti degli aiuti già percepiti, per le stesse fattispecie di danno, ai sensi del DM n. 216437 del 12 maggio 2022.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

In attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834 del 18 aprile 2023, le misure eccezionali di sostegno al mercato avicolo italiano sono applicabili alle categorie merceologiche elencate all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di esecuzione citato in oggetto.

Inoltre, come riportato all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 278458 del 30/05/2023, possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

a) imprese produttrici di uova da cova;

b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);

c) imprese di allevamento da ingrasso di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1 e svezzatori;

d) allevamenti da riproduzione;

e) centri d'imballaggio di uova;

f) mattatoi e trasformatori (se aziende di produzione primaria)

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto alleghi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda, redatta secondo il modello riportato nell'**allegato A1,** dalla quale si evinca che quest'ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto domanda.

Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

Si precisa che in caso di rapporto di soccida sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del Reg. UE n. 2023/834 purché vertano su interventi e/o allevamenti distinti.

6. OGGETTO DELL'INDENNIZZO

Il Regolamento (UE) n. 2023/834, individua diversi tipi di intervento, stabilendo per ciascuno di essi: le specie indennizzabili, il tipo di imprese beneficiarie, il relativo indennizzo unitario e la distinzione per specie che vengono indennizzate per capo e quelle che vengono indennizzata per settimane o frazioni di esse.

INTERVENTO	TIPO DI IMPRESA	SPECIE	CAPO / SETTIMANA / KG	Indennizzo unitario nazionale stabilito dal Reg. (UE) 2023/834	Indennizzo unitario comunitario stabilito dal Reg. (UE) 2023/834
A. PERDITA DI PRODUZIONE DI UOVA DA COVA E UOVA DA GALLINA	DISTRUZIONE UOVA DA COVA	GALLINE OVAIOLE	uovo	0,133	0,133
	DISTRUZIONE UOVA DA COVA	TACCHINA	uovo	0,525	0,525
	TRASFORMAZIONE UOVA DA COVA IN OVOPRODOTTI	GALLINE OVAIOLE	uovo	0,108	0,108
	TRASFORMAZIONE UOVA DA CONSUMO IN OVOPRODOTTI	GALLINE OVAIOLE (in gabbia)	uovo	0,022	0,022
	TRASFORMAZIONE UOVA DA CONSUMO IN OVOPRODOTTI	GALLINE OVAIOLE (all. a terra)	uovo	0,03	0,03
	TRASFORMAZIONE UOVA DA CONSUMO IN OVOPRODOTTI	GALLINE OVAIOLE (all. all'aperto)	uovo	0,038	0,038
	TRASFORMAZIONE UOVA DA CONSUMO IN OVOPRODOTTI	GALLINE OVAIOLE (allevamento biologico)	uovo	0,032	0,032
B. PERDITE CONNESSE A PERIODI DI FERMO PROLUNGATI NELLE ZONE REGOLAMENTATE – MANCATO ACCASAMENTO – VUOTO SANITARIO	ALLEVAMENTO IN GABBIA	POLLASTRA	settimana	0,038	0,038
	ALLEVAMENTO IN GABBIA	GALLINE OVAIOLE	settimana	0,068	0,068
	ALLEVAMENTO A TERRA	GALLINE OVAIOLE	settimana	0,089	0,089
	INGRASSO	POLLO DA CARNE	settimana	0.051	0.051
	INGRASSO	PULCINO POLLO DA CARNE	settimana	0.884	0.884
	INGRASSO	CAPPONE	settimana	0.087	0.087
	INGRASSO	POLLO DA CARNE BIOLOGICO	settimana	0.136	0.136
	INGRASSO	POLLO GOLDEN	settimana	0.153	0.153
	INGRASSO	TACCHINE	settimana	0,123	0,123
	INGRASSO	TACCHINI	settimana	0,204	0,204
	INGRASSO	TACCHINI MISTI	settimana	0,164	0,164
	INGRASSO	TACCHINI BIOLOGICI	settimana	0,3	0,3
	INGRASSO	ANATRA	settimana	0,205	0,205
	INGRASSO	FARAONA	settimana	0,089	0,089
C. MACELLAZIONE ANTICIPATA	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	GALLINA OVAIOLA RIPRODUTTRICE	settimana	0,54	0,54
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	POLLO DA CARNE RIPRODUTTORE	settimana	0,162	0,162
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	TACCHINI RIPRODUTTORI	settimana	1,007	1,007
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	POLLO DA CARNE DECLASSATO	settimana	0,123	0,123
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	TACCHINA DECLASSATA	settimana	0,183	0,183
	ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE	TACCHINO DECLASSATO	settimana	0,306	0,306

D. PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI ALLEVAMENTO E INGRASSO DOVUTO AL DIVIETO DI TRASFERIMENTO	SVEZZAMENTO POLLASTRA	POLLASTRA STANDARD	settimana	0,13	0,13
	ALLEVAMENTO ALL'APERTO	POLLASTRA	settimana	0,15	0,15
	INGRASSO	POLLO DA CARNE	settimana	0,143	0,143
		POLLO RURALE	settimana	0,143	0,143
		CAPPONE	settimana	0,102	0,102
		POLLI GOLDEN	settimana	0,178	0,178
		POLLO DA CARNE BIOLOGICO	settimana	0,318	0,318
		TACCHINA	settimana	0,331	0,331
		TACCHINO	settimana	0,528	0,528
		TACCHINA BIOLOGICA	settimana	0,497	0,497
		FARAONA	settimana	0,103	0,103
E. ELIMINAZIONE DI POLLAME NELLE ZONE REGOLAMENTATE	SOPPRESSIONE DI PULCINI	GALLINA OVAIOLA	capo	0,367	0,367
		POLLO DA CARNE	capo	0,228	0,228
		POLLO RURALE	capo	0,344	0,344
		TACCHINA	capo	0,550	0,550
		TACCHINO	capo	1,000	1,000
F. VENDITA A PREZZO RIDOTTO DI ANIMALI PROVENIENTI DALLE ZONE REGOLAMENTATE	TUTTE LE IMPRESE AVICOLE	PULCINO GALLINA OVAIOLA DECLASSATO	capo	0,076	0,076
		GALLINA OVAIOLA ROSSA DECLASSATA	capo	0,500	0,500
		POLLO DA CARNE DECLASSSATO	IN KG	0,035	0,035
		CAPPONE DECLASSATO	capo	2,500	2,500
		POLLO DA CARNE CONGELATO	IN KG	1,250	1,250

7. MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini della liquidazione degli indennizzi, i richiedenti devono dimostrare i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Fermo restando quanto previsto dal DM 278458 del 30/05/2023, per poter compilare la domanda mediante l'applicativo messo a disposizione dall'AVEPA, denominato "Calamità naturali", di seguito CalNat, è necessario che ciascun richiedente abbia costituito il proprio fascicolo aziendale. I dati inseriti nel fascicolo, e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili se non previo aggiornamento del fascicolo stesso.

Il fascicolo aziendale deve essere obbligatoriamente costituito o aggiornato presso:

- il Centro di assistenza agricola (CAA) al quale il conduttore ha conferito od intenda conferire mandato;
- l'AVEPA, qualora il conduttore non abbia conferito mandato ad alcun CAA.

Al momento della presentazione della domanda il fascicolo dovrà essere aggiornato anche con le dichiarazioni sostitutive antimafia relative ai familiari conviventi, fatto salvo non sia già stata rilasciata l'informativa/certificazione antimafia da meno di un anno dalla Prefettura competente.

La domanda di sostegno deve essere compilata nell'applicativo dell'AVEPA, "CALAMITÀ NATURALI" - di seguito CalNat, al quale si accede dalla sezione Applicativi del sito web istituzionale dell'Agenzia www.avepa.it.

Il termine di presentazione delle domande è il giorno **30/06/2023**.

Il compilatore deve richiedere il proprio ACCOUNT e la PASSWORD registrandosi in "GUARD" ("Gestione Utenti Applicativi e restrizione Dati"); il passo successivo è quello di acquisire la **delega**, per il modulo *"**Influenza Aviaria OCM per 2021**"*, prima di accedere a CalNat, per poter procedere alla compilazione on-line delle domande.

In fase di compilazione in CalNat si dovrà:

- compilare correttamente ed esaustivamente tutti i quadri;
- inserire, per ciascuna domanda, tutti i documenti richiesti per ogni tipologia di indennizzo, nella scheda di dettaglio degli interventi;
- portare la domanda nello stato "presentata";
- stampare la domanda e far apporre la firma dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda che richiede l'indennizzo;
- allegare la scansione della domanda firmata o la domanda sottoscritta digitalmente e movimentare la domanda nello stato di "protocollata", per la repertoriazione automatica. Non sarà più necessario inoltrare il cartaceo né a mano, né via pec.

La domanda può essere compilata, presentata e protocollata **solo** nell'applicativo "CalNat".

Nel modulo di domanda sono selezionabili le specie ed il tipo di intervento per le quali è richiesto il sostegno e dovranno essere indicati:

- il codice dell'allevamento;
- la specie;
- l'intervento, con l'indicazione per ciascun intervento se trattasi di attività primaria o meno;
- i periodi di fermo dell'allevamento;
- data e numero dell'ordinanza per ciascun periodo di fermo;
- il numero di uova/capi/kg relativi a ciascun intervento per cui è richiesto il sostegno.

Alla domanda, sarà attribuito un numero di repertorio (corrispondente al protocollo di Docway), e la data corrispondente grazie alla funzione di protocollazione nell'applicativo CalNat.

La documentazione, in formato PDF, che deve essere inserita nel quadro "ALLEGATI" per ogni tipo di intervento è la seguente:

- dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate;
- registri aziendali di carico e scarico degli animali, delle uova e delle carni;
- registro della BDA curato dalle AUSL territorialmente competente;
- certificati sanitari rilasciati dai veterinari ufficiali;
- registri contabili amministrativi;

- ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della giustificazione del danno subito e del conseguente sostegno richiesto.

Le dichiarazioni e la documentazione allegata si riferiscono alle categorie merceologiche e in particolare:

a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione;

b) al numero di pulcini soppressi;

c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;

d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;

e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard o per bollatura sanitaria;

f) alla perdita di valore della carne avicola fresca sottoposta al congelamento;

g) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN valido aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.

È opportuno, inoltre, sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

7.1 INTERVENTI AMMESSI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande devono essere corredate dalle dichiarazioni dei richiedenti e supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Le informazioni ricavate dalla citata documentazione saranno utilizzate ai fini della quantificazione dell'indennizzo spettante.

In particolare, la documentazione da allegare alla domanda di sostegno per ogni intervento è riportata nella circolare Agea n. 41935 del 01/06/2023 ed è riepilogata nel seguente prospetto.

TIPO INTERVENTO	DOCUMENTAZIONE
A. Distruzione di uova da cova	• copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento • copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 • eventuale certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021 con indicazione del numero di uova • eventuale registro di allevamento nel caso le uova non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
A. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti	• registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 • copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna presso il centro di sgusciatura o di disidratazione • eventuale copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento, nel caso le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
A. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti	• registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008

	• copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna presso il centro di sgusciatura o di disidratazione • eventuale copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione e copia del registro di allevamento, nel caso le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
B. Perdite connesse a periodi di fermo prolungato nelle zone regolamentate – mancato accasamento – vuoto sanitario	• copia del registro di allevamento (con evidenza del prolungamento di allevamento, con indicazione dei capannoni interessati) • copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
C. Macellazione anticipata animali riproduttori o da allevamento	• copia della documentazione che attesti la consegna dei capi presso lo stabilimento di macellazione • copia del registro di allevamento • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
D. Prolungamento della durata di allevamento e ingrasso dovuto al divieto di trasferimento	• copia del registro di allevamento • eventuale copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali • ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
E. Eliminazione del pollame (pulcini) nelle zone regolamentate	• copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento • copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 • ogni altro documento utile a dimostrare il danno indiretto subito
F. Vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate (per capi declassati e per capi congelati)	• copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l'uscita di animali • eventuale copia dei contratti stipulati da cui si evinca una riduzione della quotazione, contratti non onorati e nuovi contratti a prezzi ribassati • copia dei contratti con il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca (per i capi congelati anziché freschi) • copia dei documenti di trasporto della carne macellata all'impianto di congelamento • documentazione a dimostrazione della provenienza degli animali richiesti ad aiuto • ogni altro documento utile a dimostrare il danno indiretto subito

Resta comunque facoltà del richiedente presentare qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria per giustificare il danno indiretto subito, i valori dichiarati in domanda e la connessione tra il danno subito e le misure di restrizione implementate.

8. FASCICOLO DELLA DOMANDA

Per ciascuna domanda deve essere costituito il "fascicolo della domanda", che sarà tenuto con modalità tali da garantire che la documentazione in esso archiviata sia sempre riconducibile al fascicolo e non possa essere smarrita.

Sulla copertina del fascicolo devono essere indicati: il regime di aiuto, la normativa di riferimento, il numero della domanda, nome e cognome o Ragione sociale del beneficiario, CUAA del beneficiario.

All'interno del fascicolo si devono conservare:

- la copia della domanda firmata in originale dal legale rappresentante o dal titolare della ditta;
- la fotocopia del documento di riconoscimenti del firmatario;
- la documentazione integrativa alla domanda;
- il verbale istruttorio;
- ogni altra documentazione utilizzata per la realizzazione dei controlli istruttori sulla domanda.

9. REQUISITI DI ACCESSO

Al fine di percepire l'indennizzo sono obblighi del richiedente:

- essere detentori o proprietari dei capi/uova/quantità dichiarati in domanda, nel periodo tra il **23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021**;
- non aver chiuso/cessato l'attività alla data di presentazione della domanda;
- non essere subentrato ad aziende che hanno subito il danno indiretto;
- dimostrare di aver subito i danni in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo compreso tra il **23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021**;
- non aver ricevuto indennizzi a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative o indennizzi, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690; gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative o ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690 saranno decurtati dal sostegno richiesto;
- rispettare i limiti e i vincoli previsti dall'articolo 4 del DM 278458 del 30/05/2023, per quanto riguarda l'eventuale cumulo dei sostegni con altri aiuti.

Le aziende che hanno subito danni da influenza aviaria nel periodo indicato, ma che risultano inattive al momento della presentazione della domanda, non sono ammesse a contributo.

Le imprese richiedenti devono risultare attive, all'atto della domanda, in una delle attività previste al paragrafo 5. "Soggetti Beneficiari" e devono essere le medesime (nessuna variazione in termini di CUAA) di quelle interessate dalle restrizioni oggetto di sostegno.

Si riportano di seguito le casistiche in deroga a quanto definito al punto precedente:

1. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'impresa da impresa individuale in Società, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della Società purché all'interno della Società sia presente, in qualità di socio, il precedente titolare dell'impresa individuale interessata dalle restrizioni oggetto di sostegno.

2. Nel caso di trasformazione di forma giuridica dell'impresa da Società in impresa individuale, è ammessa la presentazione di istanza di sostegno da parte della impresa individuale purché uno dei Soci sia ora titolare dell'azienda individuale.

3. Nel caso di successione anticipata (donazione d'azienda), l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dalla nuova impresa validamente costituita.

4. Nel caso di successione effettiva, l'istanza di sostegno dovrà essere presentata dall'impresa del de cuius, qualora questa fosse ancora in attività nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. Precedentemente alla presentazione della domanda, dovrà essere cura dell'erede/coerede profilarsi in qualità di "erede" nel fascicolo aziendale e modificare eventualmente le coordinate bancarie nell'asset.

10. RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le domande sono sottoposte alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza. L'AVEPA verifica la ricevibilità, entro 10 giorni lavorativi dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (30/06/2023), accertando che la domanda sia:

- pervenuta entro i termini previsti;
- stata firmata dal legale rappresentante o titolare dell'azienda;
- stata allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità. Mentre nel caso di ricevibilità verrà comunicato al beneficiario l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, nel quale verranno specificati:

- l'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento: "I*ntervento comunitario a sostegno delle aziende avicole per danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021*";
- l'ufficio responsabile del procedimento;
- il soggetto responsabile del procedimento;
- il termine entro cui si conclude il procedimento (30/09/2023);
- reperibilità degli atti e il funzionario a cui rivolgere richieste di chiarimenti e/o informazioni.

Alla conclusione dei controlli di ricevibilità va compilata l'apposita sezione del verbale istruttorio.

11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

L'AVEPA effettua l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità e la completezza della documentazione presentata, la congruità degli indennizzi richiesti e, successivamente, di determinare l'importo dell'indennizzo da erogare.

L'istruttoria dovrà essere effettuata dallo Sportello unico competente su tutte le domande presentate di competenza.

Ai fini della localizzazione dell'impresa nelle zone regolamentate e del periodo di fermo si terrà conto dei provvedimenti del Ministero della Salute e delle regioni competenti. I riferimenti dei provvedimenti che hanno comportato il fermo dell'allevamento per cui è richiesto l'aiuto sono indicati a cura del richiedente in domanda. Va quindi verificato che l'allevamento sia stato interessato dal provvedimento indicato in domanda.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità da parte dell'AVEPA di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o richiedere precisazioni e chiarimenti, se ritenuti necessari per il completamento dell'attività.

In questo caso l'AVEPA invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

L'istruttoria si conclude con la compilazione del "*verbale istruttoria"*, in cui sono evidenziati:

- i dati relativi al richiedente l'intervento;
- il numero di capi/KG indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati, per gli interventi in cui il sostegno è parametrato a peso o a capo;
- il numero di capi/uova indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati;
- la verifica del periodo di fermo dell'allevamento con il confronto tra la data di ultima uscita dall'allevamento dei capi prima del periodo di fermo (BDN avicoli), la data di primo accasamento

successivo al periodo di fermo obbligatorio di quell'allevamento (BDN avicoli) e la data di inizio fermo; tale data è presente nelle ordinanze del Ministero della salute e della Regione del Veneto. Da tener presente che, anche se il fermo dovesse continuare anche successivamente, il periodo oggetto di indennizzo termina comunque il 31/12/2021;

- la quantità di carne avicola congelata o la quantità di carne avicola declassata dichiarata in domanda e quella risultante dai documenti presentati per l'intervento F. La documentazione presentata dovrà anche comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito;
- nel caso di eventuale riduzione del numero di capi e/o uova e/o quantità dichiarati in domanda, la motivazione che ha portato alla riduzione;
- eventuali decurtazioni a seguito dell'accertamento del percepimento di eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 e del Regolamento (UE) n. 2021/690. I controlli su questi elementi saranno svolti dall'Agea Coordinamento, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 13.1. Pertanto, sarà necessario, salvo diversa indicazione, aspettare la comunicazione degli esiti dei controlli da parte dell'Agea prima di concludere l'istruttoria;
- l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione, al netto di eventuali indennizzi ricevuti come Aiuto di Stato, ai sensi del DM 216437/2022, di cui sia stata riscontrata la medesima fattispecie di intervento e animali.

Per gli interventi ove siano necessari, per la verifica del periodo di fermo e per il controllo del numero dei capi ammissibili e della durata dei cicli si rinvia a quanto specificato nei successivi paragrafi.

L'attività svolta deve essere tracciata nel "VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA", redatto sulla base del modello contenuto nell'**allegato A2.**

11.1 CALCOLO DEI GIORNI DI FERMO OBBLIGATORIO

Il giorno di inizio fermo obbligatorio corrisponde alla data di inizio dell'applicazione dei provvedimenti di istituzione delle zone di protezione, delle zone di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni che impongano ai soggetti interessati le restrizioni alla movimentazione degli animali e/o uova.

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente all'accasamento o al 31 dicembre 2021 nel caso di accasamento successivo a tale data (il 31/12/2021 è il termine ultimo del periodo oggetto delle misure di sostegno previste); la data di fine fermo obbligatorio coincide comunque sempre con l'ultimo giorno della durata della fine prescrizioni di fermo riportate nelle ordinanze restrittive che riguardano l'allevamento oggetto di richiesta di sostegno.

Con riferimento alla richiesta di sostegno non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviaria, l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario.

Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

I giorni di fermo obbligatorio vanno espressi in settimane o frazioni di esse.

11.2 CALCOLO DEI CAPI AMMISSIBILI E DELLA DURATA DEI CICLI

Negli interventi che riguardano la perdita di produzione del pollame nelle zone regolamentate o il mancato accasamento va individuata la media dei capi presenti nei cicli produttivi (ai fini del conteggio vanno considerati i capi usciti e non quelli entrati).

Il numero dei capi ammissibili è dato dal numero minore tra:

1. la media del numero dei capi che hanno completato i cicli produttivi;
2. il numero di capi dichiarati in domanda.

La media viene determinata individuando il numero dei capi usciti (venduti) nei **cinque cicli** antecedenti il periodo di fermo, da questi vanno eliminati due cicli: quelli con il maggiore o minore numeri di capi, e viene poi fatta la media aritmetica dei rimanenti tre cicli.

Se il numero di cicli è inferiore a 5, si calcola la media aritmetica dei cicli presenti.

I casi particolari sono valutati in relazione alla tipologia di intervento richiesto (in particolare specie, sesso) e rapportati ai cicli precedenti il fermo.

Negli interventi relativi alle perdite connesse all'adeguamento del periodo di allevamento dovuto al divieto di trasferimento nelle zone regolamentate (prolungamento) è, invece, necessario individuare la durata media dei cicli produttivi.

Il periodo indennizzabile è il minore tra:

1. la media della durata dei cicli;
2. la durata dei cicli verificata sulla documentazione allegata;
3. il periodo indicato in domanda.

La durata media dei cicli viene calcolata individuando i cinque cicli antecedenti il periodo di fermo da cui si eliminano il ciclo più lungo e quello più corto; quindi, si procede a fare la media della durata dei tre cicli rimasti.

Se il numero di cicli è inferiore a 5, si calcola la media aritmetica dei cicli presenti.

Il numero degli animali da indennizzare nel caso di prolungamento del ciclo (desunto dai registri di carico/scarico o dai dati relativi agli ingressi presenti in BDN) deve essere decurtato dal numero di capi morti entro la durata del ciclo standard (dato reale dichiarato e/o desunto dalle tabelle giornaliere che le aziende compilano) e quantificato tenendo conto del numero di capi che effettivamente restano in allevamento fino al giorno dello svuotamento, comunque non oltre la data ultima di vigenza delle misure restrittive.

Per individuare i cicli ed il rispettivo numero dei capi devono essere acquisite le informazioni sugli ingressi in allevamento presenti in *BDN - Elenco movimentazioni* o dai registri di carico e scarico.

Al fine di effettuare dei calcoli corretti, nella determinazione del numero dei giorni di indennizzo, è necessario sempre tenere conto dei giorni di vuoto biologico (Decreto del Ministero della salute del 13 dicembre 2018 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile").

Al fine di uniformare l'individuazione del periodo di vigenza delle misure restrittive queste decorrono dalla data di adozione del provvedimento di blocco della movimentazione degli animali (verbale di sequestro, verbale di abbattimento, ordinanza, decreto, ecc.) fino alla data ultima di vigenza delle misure restrittive.

12. CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco sono effettuati dall'AVEPA, l'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decade dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri dei centri di incubazione ove sono stati prodotti i pulcini/uova;
- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;
- dalla documentazione probante l'attività di macellazione e/o trasformazione, la quantità della carne avicola congelata o declassata.

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi/uova indicati nella domanda di finanziamento.

Inoltre, durante il controllo in loco va acquisita documentazione in merito all'eventuale stipula di polizze assicurative inerenti alle attività oggetto delle domande di aiuto e ai relativi indennizzi percepiti.

L'estrazione e la comunicazione del campione sarà effettuata dal competente ufficio controlli campionari della sede centrale.

I controlli vengono tracciati nell'apposito verbale redatto secondo il modello riportato nell'**allegato A3**.

12.1 COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai titolari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dell'importo dell'indennizzo richiesto, fatte salve eventuali ulteriori riduzioni in seguito alle successive verifiche effettuate, sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La medesima comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, adottato dal dirigente dello Sportello unico agricolo dell'AVEPA competente. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

12.2 CHIUSURA ISTRUTTORIE E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

L'indennizzo concesso ai beneficiari degli interventi di sostegno consiste nell'erogazione di una somma a titolo di indennizzo a compensazione parziale dei danni indiretti subiti a seguito della adozione di misure sanitarie per il contenimento del virus dell'influenza aviaria.

Al termine dell'istruttoria, potranno essere applicate delle riduzioni nel caso in cui siano state riscontrate dai controlli amministrativi delle incongruenze tra quanto richiesto in domanda e quanto verificato oppure delle altre cause di riduzione del sostegno.

Tuttavia, in questa fase, le quantità e gli importi determinati a seguito dei controlli amministrativi sono comunque condizionati agli esiti delle successive verifiche eseguite a livello nazionale di cui al successivo punto 13.2.

Pertanto, la chiusura definitiva dell'attività istruttoria potrà essere eseguita solo dopo l'acquisizione dell'esito dei controlli eseguiti dall'AGEA di cui al paragrafo 13.2.

L'eventuale riduzione proporzionale del sostegno del contributo comunicata dall'Agea coordinamento comporterà per le domande interessate l'equivalente riduzione dell'importo ammissibile precedentemente determinato alla conclusione dei controlli amministrativi.

Una volta determinato l'importo dell'aiuto liquidabile a ogni richiedente, sarà infine necessario procedere con l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa pertinente (cuppatura).

A seguito della chiusura definitiva delle istruttorie, si potrà procedere alla autorizzazione degli indennizzi per le domande per cui non sia già stato autorizzato il pagamento anticipato.

13. COMUNICAZIONI DEI DATI ALL'AGEA COORDINAMENTO, CONTROLLI NAZIONALI E LIQUIDAZIONE

13.1 COMUNICAZIONE PER I CONTROLLI NAZIONALI

Entro il **14 luglio 2023**, AVEPA deve inviare all'Agea coordinamento il tracciato record (allegato 1 alla circolare n. 41935 del 01/06/2023), affinché possano essere attivate le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di **sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari**, come previsto dalla normativa vigente:

a) **Assicurazion**i: il rischio consiste nella possibilità che una ditta abbia già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richieda per lo stesso danno il contributo di cui al Reg. (UE) n. 2023/834; la verifica consiste in un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 regolamento (CE) 73/2009 sulle assicurazioni;

b) **Aiuti di stato**: il rischio consiste che una ditta abbia già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenti per lo stesso danno il contributo previsto dal Reg. (UE) n. 2023/834; la verifica consiste in un incrocio con la banca dati del SIAN sugli aiuti di Stato;

c) **Sanità**: il rischio è rappresentato da una ditta che abbia già percepito un contributo in base al regolamento (UE) 652/2014 e del Reg. (UE) n. 2021/690 per danni diretti e che richieda per lo stesso danno il contributo previsto dal Reg. (UE) n. 2023/834; la verifica consiste in un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti per danni diretti.

13.2 COMUNICAZIONE PER VERIFICA RISPETTO MASSIMALE NAZIONALE E LIQUIDAZIONE

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/834, stabilisce all'articolo 3, comma 2, che laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccede l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo

per voce, purchè il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Al fine di rispettare quanto previsto, per verificare le eventuali riduzioni dell'importo spettante a ciascun soggetto richiedente, ogni Organismo pagatore deve comunicare all'AGEA Coordinamento, entro il **15 settembre 2023**, utilizzando l'allegato 2 della circolare n. 41935 del 01/06/2023, le quantità ammissibili all'aiuto, per ciascuna categoria.

Secondo quanto previsto all'articolo 6 della circolare Agea n. 41935 del 01/06/2023, qualora il sostegno erogabile ecceda il massimale finanziario di cui all'articolo 2 del DM 278458 del 30/05/2023, gli importi da assegnare ai richiedenti dovranno essere ridotti proporzionalmente affinché il massimale non venga superato.

L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'AVEPA.

Dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, lo Sportello unico competente potrà procedere con la verifica Antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. Per la verifica del rispetto della normativa in materia di antimafia si rimanda alle specifiche disposizioni impartite dall'Agenzia (https://www.avepa.it/antimafia).

Una volta conclusi i suddetti controlli lo Sportello unico competente può predisporre l'autorizzazione al pagamento delle domande di competenza, in tempo utile per poter concludere tutte le operazioni entro il **30 settembre 2023**.

Allegato A1 - dichiarazione di soccida

DICHIARAZIONE DI SOCCIDA

Il/la sottoscritto/a_____ titolare/legale rappresentante della ditta _____ CUAA _____ con sede legale in _____ comune di _____ prov. _____, in rapporto di soccida, quale soccidante ☐ /soccidario ☐ (sbarrare l'opzione di interesse) con la ditta _____ CUAA _____ con sede legale in _____ comune di _____ prov. _____,

Consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche.

Dichiara:

1. di essere a conoscenza che la sopra citata ditta_____, controparte nel contratto di soccida, ha presentato domanda per l'erogazione del beneficio economico ai sensi del decreto ministeriale n. 278458 del 30/05/2023, per gli interventi indicati nella tabella A allegata al suddetto decreto, relativamente al codice asl _____ dell'azienda.
2. Il presente documento è sottoscritto dalle parti congiuntamente, nel rispetto dei termini previsti nel rapporto di soccida intercorrente tra le parti. In assenza della controfirma della presente dichiarazione, l'erogazione del contributo è sospesa.

FIRMA_____

Luogo e data_____ lì, _____

Allega fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 38 DPR 445/2000.
I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA

Reg. (UE) 2023/834
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – periodo 23/10/2021 – 31/12/2021

1. INFORMAZIONI GENERALI

Dati identificativi del beneficiario	
DENOMINAZIONE	
CUAA	
SEDE LEGALE	
SEDE DELL'ALLEVAMENTO / INCUBATOIO / MACELLO	
☐ DETENTORE	☐ PROPRIETARIO
NUMERO DOMANDA	

2. RICEVIBILITA' DELLA DOMANDA

Oggetto della verifica	Modalità	Corrispondenza		
Presenza della firma	=	☐ SI	☐ NO	
Tipologia di firma	Tipologia del file di domanda inviato	☐ Firma digitale		
		☐ Firma autografa		
Documento d'identità del legale rappresentante	=	☐ SI	☐ NO	☐ NN
Presenza del certificato digitale in corso di validità	Verifica del certificato con INFOCERT	☐ SI	☐ NO	☐ NN
La firma appartiene al legale rappresentante	Verifica della domanda	☐ SI	☐ NO	
Il firmatario è titolato alla firma (se diverso dal rappresentante legale)?	Visura camerale/statuto/ delega	☐ SI	☐ NO	☐ NN

N. protocollo	Data protocollo	
Presentazione nei termini previsti da bando	☐ SI	☐ NO
RICEVIBILE	☐ SI	☐ NO
Data e prot. della comunicazione di ricevibilità/non ricevibilità (art. 7,8 della L.241/1990 o art.10)		
Data e prot. delle eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art.10 della L.241/1990		
Le controdeduzioni hanno reso la domanda ricevibile?	☐ SI	☐ NO

3. VERIFICA REQUISITI UBICAZIONE

Gli allevamenti/incubatori/macellatori indicati in domanda sono ubicati in zone regolamentate	SI ☐	NO ☐
Ordinanza	N. ____ del _____	

4. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA

certificazione emessa dalle imprese di smaltimento	SI ☐	NO ☐	NA ☐
documenti di trasporto relativi alla consegna di uova al centro di sgusciatura o di disidratazione	SI ☐	NO ☐	NA ☐
registro dell'allevamento/incubatoio	SI ☐	NO ☐	NA ☐
documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione delle uova	SI ☐	NO ☐	NA ☐
mod. 4 di entrata/registro movimentazione capi/stampa BDN	SI ☐	NO ☐	NA ☐
mod. 4 di uscita/registro movimentazione capi/stampa BDN	SI ☐	NO ☐	NA ☐
certificato sanitario dell'avvenuta distruzione e del numero di uova nel periodo 23/10/2021 - 31/12/2021	SI ☐	NO ☐	NA ☐
documentazione probante il danno indiretto subito	SI ☐	NO ☐	NA ☐
contratto di soccida	SI ☐	NO ☐	NA ☐
dichiarazione liberatoria in caso di soccida	SI ☐	NO ☐	NA ☐
Intervento F – Vendita prezzo ridotto: contratti stipulati da cui è evidente la perdita di valore rispetto alla carne fresca e documenti giustificativi sulla quantità di carne congelata	SI ☐	NO ☐	NA ☐
Intervento F – prova della provenienza della carne dalle zone regolamentate	SI ☐	NO ☐	NA ☐
Altra documentazione probante il danno indiretto subito Specificare tipo:	SI ☐	NO ☐	NA ☐

5. VERIFICA DEI PERIODI DI FERMO E DELLE QUANTITÁ DI CAPI/UOVA/KG

Dati presenti in domanda

Intervento	
Specie	
Codice allevamento / incubatoio / centro imballaggio	

Determinazione del numero dei capi e delle settimane ammissibili

Periodo di fermo indicato in domanda	dal _____ al _____	
Vuoto biologico	dal _____ al _____	
Svuotamento prima del fermo	Data _____	
Accasamento prima del fermo (prolungamento)	Data _____	
Accasamento dopo il fermo	Data _____	
Media della durata dei cicli		
Periodo ammissibile	dal _____ al _____	

N. capi/uova richiesti a premio	
Media del numero dei capi presenti in azienda	
N. capi/uova ammissibili	

6. VERIFICA VENDITA A PREZZO RIDOTTO (CARNE CONGELATA O DECLASSATA) (Intervento F)

Dati presenti in domanda

Intervento	
Specie	
Codice stabilimento macellazione	

Verifica riduzione attività e perdite valore

Perdita di valore della carne congelata rispetto a quella fresca	☐ SI	☐ NO	☐ NA
Perdita di valore della carne declassata rispetto a quella non declassata	☐ SI	☐ NO	☐ NA
Riduzione fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e dell'anno in corso – documentazione probante della riduzione del prezzo relativa al prodotto congelato/declassato	☐ SI	☐ NO	☐ NA
Provenienza della carne dalle zone regolamentate	☐ SI	☐ NO	☐ NA

Determinazione delle quantità ammissibili

Quantità richiesta (Kg)	
Quantità ammissibile (Kg)	
Prezzo animali non declassati	
Prezzo animali declassati	

7. CONTROLLO IN LOCO

Domanda estratta per il controllo in loco	SI □ NO □		
Esito controllo in loco	POSITIVO □	NEGATIVO □	NA □

8. COMUNICAZIONI

Invio richiesta integrazioni/10 bis	☐ SI	☐ NO
Prot. n._____ del_____		

Controdeduzioni	☐ SI	☐ NO
Prot. n._____ del_____		

9. ADEMPIMENTI CUPPATURA

Cuppatura	☐ SI

10. VERIFICA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Descrizione verifica	**Modalità verifica**	**Esito**	
Necessità della presenza documentazione antimafia	Importo del contributo ammesso con la domanda di aiuto (fare riferimento sezione sito AVEPA per antimafia)	SI	NO
Presenza agli atti di una documentazione antimafia in corso di validità	Portalino antimafia gestione	SI	NO
In caso di assenza agli atti di una documentazione antimafia in corso di validità:			
Presenza richiesta tramite B.D.N.A.	Procedura B.D.N.A.	SI	NO
Riferimenti richiesta	Procedura B.D.N.A. o Portalino antimafia gestione	n. _____ del _____	
Ricezione documentazione antimafia	Portalino antimafia gestione	SI	NO
Data limite pagamento condizionato	30° giorno successivo alla richiesta dell'informazione (in assenza di ricezione della medesima)	_____	
Note:			

11. ESITI ISTRUTTORI

Tipo Attività	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**	**Importo liquidabile**
Intervento _____			
Intervento _____			
Totale			

12. CONCLUSIONE

	Numero	**Data**
Elenco di pagamento		
Decreto di autorizzazione		

Data _____

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

_____

IL FUNZIONARIO REVISORE

_____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

_____

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO

Reg. (UE) 2023/834 **relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – periodo 23/10/2021 – 31/12/2021**

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA VISITA

Dati identificativi del beneficiario	
DENOMINAZIONE	
CUAA	
SEDE LEGALE	
SEDE DELL'ALLEVAMENTO	
DETENTORE ☐	**PROPRIETARIO/DETENTORE** ☐

Domanda n.

Caratteri del controllo	
DATA CONTROLLO	
CONTROLLO NON EFFETTUATO	☐ Causa di forza maggiore ☐ Irreperibilità del richiedente ☐ Irreperibilità della sede ☐ Altre cause imputabili al beneficiario
Note:	
PREAVVISO ☐ telefonico ☐ e – mail ☐ altro data _____	
FOTO CONTROLLO ☐	

Persone presenti al controllo			
☐ Rappresentante legale ☐ Delegato ☐ Altro	Cognome e nome		
	Documento di riconoscimento	Tipo	
		Numero	
		Data rilascio	
		Data Scadenza	

2. VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA CON GLI ORIGINALI PRESENTI NELLA SEDE AZIENDALE

Tipo di intervento		**Specie**	

corrispondenza degli allegati alla domanda con gli originali presenti nella sede aziendale	SI ☐	NO ☐	

Elenco Documenti Verificati

_____
_____
_____
_____

3. VERIFICA ESISTENZA CAPANNONI

N. capannoni dichiarati	N. capannoni accertati	Acquisizione foto	Note
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	
		SI ☐ NO ☐	

4. VERIFICA ASSICURAZIONI

Presenza polizze assicurative inerenti alle attività oggetto della domanda di aiuto	SI ☐	NO ☐	
Presenza documentazione inerente al percepimento di indennizzi assicurativi	SI ☐	NO ☐	

Elenco Documenti Verificati

_____
_____
_____
_____

5. OSSERVAZIONI

DEGLI INCARICATI AL CONTROLLO
DEL BENEFICIARIO (O SUO DELEGATO)

CONTROLLO ESEGUITO DA:

Competenza del controllo	
Struttura preposta al controllo	

NOME e COGNOME	Qualifica	Ente

L'AVEPA si impegna a trattare i dati personali secondo i precetti del reg. (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Luogo _____, data ____ / ____ / _____

Timbro e firma del beneficiario

_____

Il/I Funzionario/i

_____